



ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

L'art. [375](#) co. 2 del DLgs. 14/2019 ha inserito il nuovo co. 2 dell'[art. 2086](#) c.c., ai sensi del quale l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, **ha il dovere di**:

- **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;**
- **attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.**

L'[art. 375](#) co. 1 del DLgs. 14/2019, inoltre, ha sostituito la rubrica dell'[art. 2086](#) c.c., che è passata da "Direzione e gerarchia dell'impresa" a "Gestione dell'impresa".

Entrata in vigore

Gli [artt. 375](#) e [377](#) del DLgs. 14/2019, che hanno introdotto le novità richiamate, sono entrati in vigore il 16.3.2019; 30° giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ([art. 389](#) co. 2 del DLgs. 14/2019). Le correzioni apportate dal DLgs. [147/2020](#) agli articoli del codice civile già modificati dall'[art. 377](#) del DLgs. 14/2019, invece, sono in vigore dal 20.11.2020 ([art. 42](#) del DLgs. 147/2020).

Le novità apportate dal DLgs. [83/2022](#), infine, sono in vigore dal 15.7.2022, in coincidenza con l'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza (DLgs. [14/2019](#)) nel suo complesso.

Ambito di applicabilità

Tale dovere presenta ricadute, innanzitutto, nelle società di persone e in quelle di capitali, ma non solo.

Quanto alle società di persone, l'[art. 377](#) co. 1 del DLgs. 14/2019 aveva sostituito il co. 1 dell'[art. 2257](#) c.c., in tema di società semplice, stabilendo che la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'[art. 2086](#) co. 2 c.c., sopra ricordato, e che spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Tale previsione è stata poi sostituita dall'[art. 40](#) co. 1 del DLgs. 147/2020 con la seguente: "L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta



esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri".

Al riguardo si tenga presente che analoga disposizione non è espressamente ripetuta per le snc e le sas, ma:

- l'[art. 2293](#) c.c. stabilisce che la snc è regolata dalle norme del relativo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo relativo alla società semplice;
- l'[art. 2315](#) c.c. stabilisce che alla sas si applicano le disposizioni relative alla snc, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.

Quanto alle società di capitali, partendo dalle spa, occorre considerare che:

- l'[art. 377](#) co. 2 del DLgs. 14/2019 aveva sostituito il co. 1 dell'[art. 2380-bis](#) c.c., in relazione al sistema "tradizionale" di amministrazione e controllo, con il seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale";
- l'[art. 377](#) co. 3 del DLgs. 14/2019 aveva sostituito il co. 1 dell'[art. 2409-novies](#) c.c., in relazione al sistema "dualistico" di amministrazione e controllo con il seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale".

L'[art. 40](#) co. 2 e 3 del DLgs. 147/2020 ha sostituito le ricordate previsioni con le seguenti:

- "L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori" (nuovo [art. 2380-bis](#) co. 1 c.c.);
- "L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione" (nuovo [art. 2409-novies](#) c.c.).

Con riguardo al sistema "monistico" di amministrazione e controllo, poi, l'[art. 2409-novies](#) co. 1 c.c. stabilisce che al relativo CdA si applica, in quanto compatibile, anche l'[art. 2380-bis](#) c.c.

Quanto alle sapa, inoltre, l'[art. 2454](#) c.c. riconosce l'applicabilità delle norme relative alla spa, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni.

Quanto alle srl, infine, l'[art. 377](#) co. 4 del DLgs. 14/2019 aveva sostituito il co. 1 dell'[art. 2475](#) c.c. con il seguente: "«La gestione dell'impresa» si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli



amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479" (sulle problematiche che tale disposizione ha ingenerato ci sia consentito rinviare a Meoli M. "Gestione/amministrazione di srl dopo il Codice della crisi d'impresa", Schede di Aggiornamento, 4, 2019, p. 757 ss.)

L'[art. 40](#) co. 4 del DLgs. 147/2020 ha sostituito la previsione citata con la seguente: «L'istituzione degli assetti» di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479".

Con il riferimento all'imprenditore che operi in forma "collettiva", poi, il legislatore ha inteso chiarire che gli obblighi di cui all'[art. 2086](#) co. 2 c.c. non si applicano solamente alle società (lucrative, cooperative, consortili o di diritto speciale), ma anche agli enti del terzo settore e ad ogni altra realtà definibile come impresa che sia imputabile ad una collettività di persone, più o meno personificata e indipendentemente dall'appartenenza al genere società (cfr. Bonelli A. "Codice della crisi d'impresa: in vigore le modifiche al diritto societario", Il Quotidiano IPSOA, 16.3.2019; Trimarchi G.A.M. "Codice della crisi: riflessioni sulle prime norme", Notariato, 2, 2019, p. 117; nonché la Relazione illustrativa del DLgs. [14/2019](#)).

Peraltro, occorre evidenziare come, sebbene l'[art. 2086](#) co. 2 c.c. si riferisca, con riguardo all'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, solo agli imprenditori che operino "in forma societaria o collettiva", da un lato, si è reputato evidente come la novella, modificando anche la rubrica dell'[art. 2086](#) c.c. (con la più attuale espressione "Gestione dell'impresa" in luogo di quella relativa a "Direzione e gerarchia nell'impresa") non sia da collocare all'interno del diritto societario in senso stretto (cfr. Macario F. "La riforma dell'[art. 2086](#) c.c. nel contesto del codice della crisi e dell'insolvenza e i suoi riflessi sul sistema della responsabilità degli organi sociali", § 1, [www.dirittodellacrisi.it](#)), e, dall'altro, come l'[art. 3](#) co. 1 del DLgs. 14/2019 (anche in esito alla sostituzione operata dall'[art. 2](#) co. 1 del DLgs. 83/2022) preveda comunque l'obbligo per l'imprenditore individuale di adottare "«misure» idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte" (cfr. Ambrosini S. "L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato", [www.ilcaso.it](#), 15.10.2019, p. 2).



Assetti organizzativi, amministrativi e contabili

L'obbligo di istituire adeguati assetti era già presente nel sistema in forza delle previsioni contenute nell'[art. 2381](#) c.c. Tale disciplina, peraltro, si è rivelata, alla prova dei fatti, non proprio idonea ad intercettare tempestivamente i primi indizi della crisi aziendale.

Risulta, quindi, evidente la ragione per cui, ora, sia stato precisato che l'assetto da istituire debba essere non solo adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, come già previsto, ma anche funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale

Emerge, cioè, una chiara "funzionalizzazione" dell'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile "anche" verso la rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale (cfr. Ambrosini S. "L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato", [www.ilcaso.it](#), 15.10.2019, p. 8 e Guiotto A. "I sistemi di allerta e l'emersione tempestiva della crisi", *Il Fallimento*, 4, 2019, p. 410).

Gli assetti menzionati, di cui il legislatore impone l'adeguatezza, sono di tre tipi:

- **organizzativo**, ovvero un organigramma che definisca funzioni, poteri e deleghe di firma (secondo i principi della norma di comportamento CNDCEC del Collegio sindacale di società non quotate 3.5, "per assetto organizzativo si intende: (i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, (ii) il complesso procedurale di controllo");
- **amministrativo**, "ovvero l'insieme delle procedure dirette a garantire l'ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano" (Verna G. "Strumenti per il nuovo assetto organizzativo delle società", *Le Società*, 8-9, 2019, p. 929. Cfr. anche Ambrosini S. "L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il rapporto con le misure di allerta nel quadro normativo riformato", [www.ilcaso.it](#), 15.10.2019, p. 2);
- **contabile**, che si riferisce al sistema di rilevazione dei fatti di gestione (secondo i principi della norma di comportamento CNDCEC del Collegio sindacale di società non quotate 3.7, "il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa").



Mentre il codice civile affianca ad una generica richiesta di adeguatezza dei ricordati assetti "anche" una funzionalizzazione degli stessi alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale (nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale), il Codice della crisi si focalizza su tale secondo profilo. All'[art. 3](#) co. 2 del DLgs. 14/2019 (come sostituito dall'[art. 2](#) co. 1 del DLgs. 83/2022), infatti, è stabilito che l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'[art. 2086](#) c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. L'imprenditore individuale, invece, in forza del primo comma della medesima disposizione, deve adottare "misure" idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Da questo specifico punto di vista, l'[art. 3](#) co. 3 del DLgs. 14/2019 (come sostituito dall'[art. 2](#) co. 1 del DLgs. 83/2022) precisa come le "misure" e gli "assetti" di cui sopra debbano consentire di:

- **rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale "o" economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;**
- **verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni, l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'[art. 25-novies](#) co. 1 del DLgs. 14/2019, in tema di "Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati" (sul tema, la circolare Assonime 21.11.2022 n. 27 sottolinea come tali situazioni debitorie non costituiscano di per sé autonomi indici della sussistenza di una situazione di crisi, ma siano specificamente individuate solo quali elementi informativi che devono potersi ottenere dagli assetti predisposti);**
- **ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'[art. 13](#) co. 2 del DLgs. 14/2019.**



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

In base alla citata disposizione, infatti, è istituita una piattaforma telematica nazionale, accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio (piattaforma gestita dal sistema delle Camere di Commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del MISE) in cui sono disponibili (e accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati): una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento; un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; un protocollo di conduzione della composizione negoziata (la struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28.9.2021).

Tra le informazioni che gli assetti devono fornire al fine di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento in sede di composizione negoziata della crisi, sottolinea la circolare Assonime 21.11.2022 n. 27, sono compresi:

- l'entità del debito e dei flussi annui al servizio del medesimo generati dall'impresa;
- la situazione debitoria;
- i crediti commerciali;
- le rimanenze di magazzino;
- le passività potenziali e
- le proiezioni dei flussi finanziari.

Il soggetto che predispone e valuta l'adeguatezza degli assetti è l'organo amministrativo. Nell'ambito delle spa, si è osservato, la regola di riferimento è posta dall'[art. 2381](#) c.c., a norma del quale, mentre gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, il consiglio di amministrazione ne valuta l'adeguatezza.

Ne discende che è l'organo delegato ad approntare la configurazione del modello ed a verificarne il concreto funzionamento, allorché riscontri profili di inefficienza o inadeguatezza. Il consiglio di amministrazione, invece, è tenuto a valutare il giudizio dell'organo delegato, entrando nel merito delle scelte operate ed eventualmente impartendo direttive.

Quando vi sia un consiglio di amministrazione, ma non siano state conferite deleghe, oppure nel caso di un amministratore unico, sono il consiglio, collegialmente, o



l'amministratore unico a dover configurare gli assetti e verificarne il concreto funzionamento.

Adeguatezza degli assetti

Secondo la circolare Assonime 21.11.2022 n. 27, l'adeguatezza degli assetti deve essere valutata sotto un duplice profilo:

- come proporzionalità rispetto alle caratteristiche dell'impresa;
- come capacità di intercettare preventivamente situazioni di difficoltà rilevanti.

Un assetto organizzativo, infatti, è adeguato se presenta una struttura compatibile rispetto alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale e alla rilevazione tempestiva di indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale, potendo, così, consentire agli amministratori una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e composizione (cfr. i principi della norma di comportamento CNDCEC del Collegio sindacale di società non quotate 3.5). Rispetto a ciò, autorevole dottrina osserva come assuma peculiare rilievo la verifica della rispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe depositate presso il Registro delle imprese. "Aumentando la dimensione aziendale la struttura organizzativa dovrebbe divenire più articolata, imponendo l'adozione di procedure volte a monitorare i diversi processi aziendali. Di contro, ridotte dimensione potrebbero consentire una minore formalizzazione degli assetti organizzativi in ragione della semplicità dei processi sia in termini di numero degli stessi, sia con riferimento alla tipologia delle attività e al numero delle persone coinvolte" (Abriani N., Cavalluzzo N. "Organizzazione a misura di impresa e in grado di rilevare subito la crisi", in "Codice della crisi di impresa", Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, Focus, 6.7.2022, p. 3). Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio (cfr. i principi della norma di comportamento CNDCEC del Collegio sindacale di società non quotate 3.7).

L'assetto amministrativo e contabile, quindi, consente un monitoraggio dell'andamento della gestione e dei risultati in corso di formazione, con conseguente rilevanza cruciale nel favorire la tempestiva emersione di sintomi di crisi e di perdita di continuità aziendale. Sotto questo profilo, allora, "l'assetto amministrativo comprende i sistemi di pianificazione e controllo, che andranno adattati tenendo anche conto delle diverse



dimensioni delle aziende. In quelle di ridotte dimensioni, normalmente prive di sistemi previsionali articolati, sarà sufficiente l'introduzione di sistemi di controllo con solo un'analisi di tipo consuntivo, che in ogni caso potrà fornire utili indicazioni per monitorare e orientare la gestione, introducendo comunque indicatori che possano evidenziare la mancanza di condizione di equilibrio" (Abriani N., Cavalluzzo N. "Dall'amministrazione il corretto monitoraggio", in "Codice della crisi di impresa", Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, Focus, 6.7.2022, p. 3).

Con riferimento, in generale, alla struttura degli assetti organizzativi, potrebbe essere utile guardare al modello adottato dalle società quotate, che costituisce il punto di maggiore definizione e complessità.

Per quanto attiene ai flussi informativi verso gli organi sociali, la prassi di tali enti prevede la rappresentazione di informazioni e la presentazione di documenti, con cadenza periodica, sui controlli adottati, i sistemi informatici utilizzati per il reporting, le modalità di gestione dei rischi finanziari e operativi, nonché la presentazione di un'apposita relazione contenente i dati economico-finanziari di consuntivo e i dati previsionali. Tali flussi informativi sono poi completati da piani di budget e piani pluriennali.

Quanto allo specifico tema della rilevazione di situazioni debitorie significative, inoltre, deve ritenersi che il citato [art. 3](#) co. 4 del DLgs. 14/2019 imponga solo che i relativi elementi informativi possano essere ricavati dall'assetto organizzativo, e non anche che la loro sussistenza debba emergere dai flussi informativi. Ciò non toglie che l'indicazione, nei documenti periodicamente predisposti e presentati, dell'esistenza o meno di segnali debitori risponda ad un criterio di prudenza (così circ. Assonime 21.11.2022 n. 27).

Utili indicazioni sull'adeguatezza degli assetti emergono anche dalla decisione del Tribunale di Cagliari del [19.1.2022](#)

In particolare, sono state indicate le seguenti carenze legate:

- all'assetto organizzativo, ovvero organigramma non aggiornato o carente, assenza di un mansionario, inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa, assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;
- all'assetto amministrativo, ovvero mancata redazione di budget e strumenti di natura previsionale, di una situazione finanziaria giornaliera, assenza di strumenti di reporting, mancata redazione di un piano industriale; all'assetto contabile, ovvero contabilità generale inadeguata, assenza di una procedura per



la gestione e monitoraggio dei crediti da incassare, analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione e mancata redazione del rendiconto finanziario (cfr. Poggiani F. "Assetti adeguati anche per l'impresa individuale", Italia Oggi, 22.7.2022, p. 27).

Inadeguatezza degli assetti come grave irregolarità

La citata decisione del Tribunale di Cagliari ha anche stabilito che la mancata dotazione della società amministrata di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce un comportamento integrante una grave irregolarità, meritevole di provvedimenti di controllo giudiziario ex [art. 2409](#) c.c. (cfr. anche Trib. Milano [18.10.2019](#) e Trib. Roma [15.9.2020](#)).

In particolare, si afferma che il dovere di dotare la società di adeguati assetti in chiave preventiva rispetto all'emersione della crisi e della perdita di continuità aziendale è fattispecie (quasi) più grave per le imprese in situazione di equilibrio rispetto a quelle ormai in crisi.

Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli di assumere le iniziative opportune.

Una volta manifestatasi la crisi, invece, sfuma la gravità della adozione di adeguati assetti e viene in rilievo la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per fronteggiarla.

Accertata la grave irregolarità, peraltro, potrebbe non essere necessaria la revoca dell'organo amministrativo ma sufficiente assumere misure provvisorie, finalizzate alla predisposizione di adeguati assetti organizzativi.

Adeguati assetti e organo di controllo

Agli adeguati assetti aziendali, quindi, è riconosciuto il ruolo di base su cui poggia l'intero sistema di early warning, soprattutto attraverso una più efficiente condivisione dei flussi informativi.

La loro istituzione e la loro implementazione vengono promosse non solo tramite norme di natura precettiva, con relativa responsabilizzazione dell'organo gestorio (unico legittimato a predisporli), ma anche attraverso il coinvolgimento dell'organo di controllo.



A tal proposito, ci si è domandati se la nuova disciplina imponga la predisposizione di particolari flussi informativi verso i sindaci e, in particolare, l'invio ai medesimi di report mensili di liquidità.

Sul punto, la circolare Assonime 21.11.2022 n. 27 sottolinea come l'eliminazione dell'istituto dell'allerta dal DLgs. 14/2019 abbia fatto venir meno lo specifico obbligo dei sindaci di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione.

Le funzioni dei sindaci, pertanto, restano regolate dai principi generali di cui all'[art. 2403](#) c.c. (ed all'[art. 149](#) del DLgs. 58/98 o TUF per le società quotate).

In aggiunta a tali disposizioni, ai sensi dell'[art. 25-octies](#) del DLgs. 14/2019, l'organo di controllo societario - collegio sindacale o sindaco unico di srl (è, quindi, escluso il revisore) - segnala all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata, ma ciò non impone, di per sé, uno specifico obbligo informativo in favore dello stesso organo di controllo, che disporrà, dunque, delle medesime informazioni di cui dispone il consiglio di amministrazione.

La segnalazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- essere motivata;
- essere trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione;
- contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'[art. 2403](#) c.c.

Peraltro, l'organo di controllo, in base all'[art. 25-novies](#) del DLgs. 14/2019, è destinatario anche delle segnalazioni di esposizioni debitorie rilevanti della società effettuate dai creditori pubblici qualificati ivi indicati. In quest'ultimo caso, essendo anche l'organo amministrativo destinatario della segnalazione, appare superflua qualunque ulteriore segnalazione da parte dell'organo di controllo (cfr. Abriani N., Cavalluzzo N. "Il collegio sindacale deve segnalare se serve la composizione negoziata", Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, Focus, 6.7.2022, p. 4).

Sul punto, la circolare Assonime 21.11.2022 n. 27 sottolinea come le soglie che la legge individua per procedere alle segnalazioni in considerazione siano particolarmente basse.



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

Atteso che tali segnalazioni devono altresì contenere l'invito agli amministratori a presentare la domanda di avvio della composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti, l'organo di controllo dovrà provvedere ad un'autonoma valutazione circa la sussistenza di tali presupposti prima di effettuare a sua volta una segnalazione all'organo amministrativo. La mera segnalazione proveniente dal creditore pubblico qualificato, infatti, potrebbe rappresentare squilibri che nella realtà dimensionale dell'impresa si rivelino irrilevanti e non rappresentino neppure una situazione di pre-crisi.

L'organo di controllo "segnala", per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata ex [art. 17](#) del DLgs. 14/2019.

La Relazione n. [87/2022](#) dell'Ufficio del Massimario della Cassazione sottolinea come l'uso dell'indicativo ("segnala") sia sintomatico dell'esistenza di un vero e proprio dovere di segnalazione in presenza dei presupposti di crisi che l'organo di controllo è, quindi, chiamato a rilevare tempestivamente.

Questo dovere - in vigore dal 15.11.2021, in forza dell'[art. 27](#) del DL 118/2021 convertito - "si aggiunge e rafforza" l'obbligo di costituzione di adeguati assetti ex [art. 2086](#) c.c. Un dovere di segnalazione in questa materia significa presidiare anche situazioni deficitarie, nelle quali gli adeguati assetti non siano stati costituiti o lo siano unicamente "sulla carta". Si concretizza, cioè, un rapporto di strumentalità tra segnalazione e reale attuazione del dovere imposto all'imprenditore dall'[art. 2086](#) c.c.

Rispetto a questa disciplina, apparentemente più blanda della c.d. "allerta interna" in origine prevista, si segnala, da un lato, come risponda ad esigenze di "autoresponsabilizzazione" degli imprenditori e, dall'altro, come si collochi in un sistema che, in forza dell'[art. 37](#) co. 2 del DLgs. 14/2019, si chiude con la legittimazione attiva dei sindaci a richiedere direttamente l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa cui sono preposti, quale possibile reazione rispetto a segnalazioni prive di riscontri.

Come emerge dalla lettura dell'[art. 25-octies](#) co. 1 del DLgs. 14/2019, inoltre, al soggetto che subisca una segnalazione da parte dell'organo di controllo è offerto un tempo di reazione massimo di 30 giorni, entro il quale riferire in ordine alle iniziative intraprese.

Tale termine non richiede, ad avviso ad avviso della Relazione n. [87/2022](#) dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, la compiuta risoluzione dei problemi finanziari, economici o patrimoniali eventualmente oggetto di "allarme", ma l'individuazione di possibili soluzioni e la pronta attivazione delle iniziative all'uopo previste (del resto la norma



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

dispone che si debba riferire circa "le iniziative intraprese", volendo con ciò sottolineare la tempestività della conseguente attivazione, posto che non è sufficiente l'indicazione di astratte soluzioni, ma l'aver già intrapreso delle iniziative al riguardo, pur se le stesse fossero ancora in corso e non ancora completate).

Anche al fine di incentivare le segnalazioni, e la prontezza delle stesse, infine, al secondo comma dell'[art. 25-octies](#) del DLgs. 14/2019 è stabilito che la tempestiva segnalazione, al pari della vigilanza sull'andamento delle trattative, sono valutate ai fini della responsabilità dell'organo di controllo, ex [art. 2407](#) c.c. Risulta, quindi, sostituita la previsione secondo la quale il tempestivo adempimento dell'obbligo di segnalazione avrebbe costituito, per l'organo di controllo, causa di esonero dalla responsabilità solidale con l'organo amministrativo per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non fossero conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti, fosse stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI (cfr. Abriani N. "Doveri e responsabilità degli amministratori e dei sindaci", in "La riforma del fallimento", Guida giuridica Italia Oggi, 23.1.2019, p. 54 - 55).

Secondo la Relazione n. [87/2022](#) dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, una segnalazione tardiva, perché effettuata in un momento in cui il capitale sia già stato perduto e la continuità compromessa, pur rappresentando comunque un dovere per l'organo di controllo, non potrà avere effetti "deresponsabilizzanti". Ad ogni modo, occorrerà soffermarsi sul ruolo del nesso causale relativo, verificandosi, cioè, se la segnalazione (tardiva) abbia in qualche modo eliso il collegamento eziologico con i pregiudizi che si siano verificati successivamente per la società o i creditori.

Adeguati assetti anteriormente al nuovo art. 2086 co. 2 c.c.

Il Tribunale di Bologna, nella sentenza 30.7.2021 n. [1821](#), ha preso in esame fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore del secondo comma dell'[art. 2086](#) c.c. e, quindi, in un momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto attenersi esclusivamente alle indicazioni di cui all'[art. 2381](#) c.c.

Eppure, secondo i giudici bolognesi, anche gli assetti della spa in questione, per potersi dire adeguati, avrebbero dovuto essere orientati verso una tempestiva verifica dei sintomi di crisi dell'impresa e verso una altrettanto tempestiva adozione degli interventi di rimedio, quali connotati che impediscono di considerare tale obbligo meramente "astratto". Quasi a dire che la più recente previsione normativa - per quanto non espressamente richiamata - presenti carattere interpretativo rispetto alle previgenti indicazioni.

Nella specie, peraltro, il curatore del fallimento, che agiva contro gli amministratori della società fallita anche per l'omessa predisposizione dei ricordati adeguati assetti, si



MICCICHÉ
FRASCHILLA
& PARTNERS

Soluzioni e strategie per l'impresa



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI IN FORMA COOPERATIVA
ISCRITTA ALBO DOTTORI COMMERCIALISTI RAGUSA SEZ. SPEC. STP N.4

limitava a contestare l'inadeguatezza degli stessi - soprattutto di quelli organizzativi e amministrativi - senza soffermarsi su quali accorgimenti si sarebbero dovuti adottare per renderli, appunto, adeguati (o più adeguati) in funzione della tempestiva rilevazione della crisi dell'impresa.

Rispetto a tali contestazioni, il Tribunale osserva, innanzitutto, come il fatto che la società del caso di specie presentasse, per non essere mai arrivata al punto di divenire pienamente operativa, una struttura semplice, non implicasse, in sé, la possibilità di contestare agli amministratori di aver del tutto omesso la predisposizione di adeguati assetti interni, quantomeno dal punto di vista organizzativo e amministrativo.

L'adeguatezza degli assetti, infatti, deve essere parametrata alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Per tal via, quindi, si rimanda a una valutazione in concreto, con individuazione di quelle carenze alle quali, ragionevolmente, possa imputarsi la colpa della tardiva emersione dello stato di dissesto.

In ogni caso, l'obbligo di predisporre assetti adeguati non può essere svincolato dalle conseguenze pregiudizievoli che direttamente la sua violazione possa avere determinato; ragione per cui, nel caso di specie, la mancata allegazione, da parte della curatela fallimentare, dei danni derivanti dall'omissione contestata induce a rigettare l'addebito di responsabilità.